



DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI

Prot. N. 194/2024

S.E.R. Mons. Carlo Maria VIGANÒ

Arcivescovo titolare di Ulpiana

Processo penale extragiudiziale ex can. 1720 CIC coram Dicastero per la Dottrina della Fede
Can. 1364 CIC; art. 2 SST

DECRETO PENALE

PREMESSA

1. S.E.R. Mons. Carlo Maria Viganò è nato a Varese il 16 gennaio 1941, è stato ordinato sacerdote il 24 marzo 1968 per la Diocesi di Pavia e consacrato vescovo da Papa San Giovanni Paolo II il 26 aprile 1992. Ha ricoperto i seguenti incarichi: Nunzio Apostolico in Nigeria, Delegato per le Rappresentanze Pontificie, Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Nunzio Apostolico negli Stati Uniti d'America.
2. Il Dicastero per la Dottrina della Fede, tenendo conto delle affermazioni pubbliche di S.E.R. Mons. Viganò, rintracciabili nella rete (dichiarazioni pubblicate per iscritto e registrazioni video), dalle quali risulta il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice, della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti e della legittimità e dell'autorità magisteriale del Concilio Ecumenico Vaticano II, con lettera datata 25 marzo 2024, inviata al Presule via e-mail (il domicilio di Mons. Viganò è sconosciuto), lo ha invitato presso la sede del Dicastero "per approfondire le sue posizioni". Al Presule è stato inoltre comunicato che "tale colloquio potrebbe avvenire anche con la presenza di una persona di sua fiducia, qualora lo ritenesse più opportuno". Al Prelato è stato chiesto anche di indicare il proprio domicilio, a cui possa essere inoltrato l'originale della lettera.
3. S.E.R. Mons. Viganò non ha dato nessuna risposta al Dicastero.
4. Successivamente, il Congresso del Dicastero per la Dottrina della Fede del 10 maggio 2024, visto il mandato di cui all'art. 1 § 2 SST e considerata l'indagine previa superflua (can. 1717 § 1 CIC), ha deciso di avviare nei confronti del Presule un processo penale extragiudiziale, celebrato *coram* lo stesso Dicastero.
5. Con il Decreto del 3 giugno 2024 è stato nominato l'istruttore del processo, gli assessori e il notaio, in conformità alla legge.

6. Con il Decreto dell'11 giugno S.E.R. Mons. Viganò è stato citato a presentarsi, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, il giorno 20 giugno 2024 alle ore 15.30, presso il Palazzo del Dicastero per la Dottrina della Fede, per prendere nota delle accuse e delle prove circa il delitto di scisma di cui è stato accusato. Al Presule è stato comunicato che è sua facoltà nominare un avvocato/procuratore di sua fiducia per essere difeso/rappresentato nel presente processo e che, in difetto, gliene sarebbe stato nominato uno di ufficio. L'accusato è stato inoltre avvertito che in mancanza di comparizione o di difesa scritta, che doveva essere presentata in Dicastero entro il 28 giugno 2024, sarebbe stato giudicato in sua assenza.
7. Il Decreto sopracitato è stato inviato al Presule in duplice modalità:
 - a. via e-mail (nella versione PDF);
 - b. con plico raccomandato alla sede legale della Fondazione *Exsurge Domine* di cui Mons. Viganò risulta essere Patrono (il Decreto è stato rinviato al Dicastero con la dichiarazione della Posta: "sconosciuto").
8. Il Decreto di citazione si ritiene notificato al Destinatario per i seguenti motivi:
 - a. il Decreto (nella versione PDF) è stato pubblicato da parte dello stesso Destinatario sui suoi profili social il 20 giugno 2024;
 - b. assieme alla pubblicazione del Decreto sui social media, è stato pubblicato il seguente comunicato: "Il Dicastero per la Dottrina della Fede mi ha comunicato, con una semplice email, l'avvio di un processo penale extragiudiziale nei miei confronti, con l'accusa di essere incorso nel delitto di scisma e contestandomi di aver negato la legittimità di «Papa Francesco», di aver rotto la comunione «con Lui» e di aver rifiutato il Concilio Vaticano II. Mi si convoca al Palazzo del Sant'Uffizio il 20 giugno, in persona o rappresentato da un avvocato. Presumo che anche la condanna sia già pronta, visto il processo extragiudiziale".
9. Poiché l'accusato non ha nominato un suo avvocato/procuratore, il Dicastero ha nominato un avvocato d'ufficio, dottore in diritto canonico (art. 20 § 7 SST).

IN DIRITTO

10. Codice di Diritto Canonico:
 - a. can. 209 § 1: "I fedeli sono tenuti all'obbligo di conservare sempre, anche nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa";
 - b. can. 750 § 2: "Si devono pure fermamente accogliere e ritenere anche tutte e singole le cose che vengono proposte definitivamente dal magistero della Chiesa circa la dottrina della fede e dei costumi, quelle cioè che sono richieste per custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede; si oppone dunque alla dottrina della Chiesa cattolica chi rifiuta le medesime proposizioni da tenersi definitivamente";
 - c. can. 751: "Vien detta eresia, l'ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa; apostasia, il ripudio totale della fede cristiana; scisma, il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti";
 - d. can. 1321 § 4: "Posta la violazione esterna l'imputabilità si presume, salvo che non appaia altrimenti";
 - e. can. 1322: "Coloro che non hanno abitualmente l'uso della ragione, anche se hanno violato la legge o il precetto mentre apparivano sani di mente, sono ritenuti incapaci di delitto";
 - f. can. 1323: "Non è passibile di alcuna pena chi, quando violò la legge o il precetto: 1° non aveva ancora compiuto i 16 anni di età; 2° senza sua colpa ignorava di violare una legge o un precetto; all'ignoranza sono equiparati l'inavvertenza e l'errore; 3° agì per violenza fisica

- o per un caso fortuito che non poté prevedere o previsto non vi poté rimediare; 4° agì costretto da timore grave, anche se solo relativamente tale, o per necessità o per grave incomodo, a meno che tuttavia l'atto non fosse intrinsecamente cattivo o tornasse a danno delle anime; 5° agì per legittima difesa contro un ingiusto aggressore suo o di terzi, con la debita moderazione; 6° era privo dell'uso di ragione, ferme restando le disposizioni dei cann. 1324, § 1, n. 2 e 1326, § 1, n. 4; 7° senza sua colpa credette esserci alcuna delle circostanze di cui ai nn. 4 o 5”;
- g. can. 1324: “§ 1. L'autore della violazione non è esentato dalla pena stabilita dalla legge o dal precetto, ma la pena deve essere mitigata o sostituita con una penitenza, se il delitto fu commesso: 1° da una persona che aveva l'uso di ragione soltanto in maniera imperfetta; 2° da una persona che mancava dell'uso di ragione a causa di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente, di cui fosse colpevole, fermo restando il disposto del can. 1326, § 1, n. 4; 3° per grave impeto passionale, che tuttavia non abbia preceduto ed impedito ogni deliberazione della mente e consenso della volontà e purché la passione stessa non sia stata volontariamente eccitata o favorita; 4° da un minore che avesse compiuto i 16 anni di età; 5° da una persona costretta da timore grave, anche se soltanto relativamente tale, o che agì per necessità o per grave incomodo, se il delitto commesso sia intrinsecamente cattivo o torni a danno delle anime; 6° da chi agì per legittima difesa contro un ingiusto aggressore suo o di terzi, ma senza la debita moderazione; 7° contro qualcuno che l'abbia gravemente e ingiustamente provocato; 8° da chi per un errore, di cui sia colpevole, credette esservi alcuna delle circostanze di cui al can. 1323, nn. 4 o 5; 9° da chi senza colpa ignorava che alla legge o al precetto fosse annessa una pena; 10° da chi agì senza piena imputabilità, purché questa rimanga ancora grave. § 2. Il giudice può agire allo stesso modo quando vi sia qualche altra circostanza attenuante la gravità del delitto. § 3. Nelle circostanze di cui al § 1, il reo non incorre nella pena *latae sententiae*, tuttavia possono essere inflitte al medesimo pene più miti oppure gli si possono applicare delle penitenze al fine del ravvedimento o della riparazione dello scandalo”;
- h. can. 1331: “§ 1. Allo scomunicato è proibito: 1° di celebrare il Sacrificio dell'Eucaristia e gli altri sacramenti; 2° di ricevere i sacramenti; 3° di amministrare i sacramenti e di celebrare le altre cerimonie di culto liturgico; 4° di avere alcuna parte attiva nelle celebrazioni sopra enumerate; 5° di esercitare uffici o incarichi o ministeri o funzioni ecclesiastici; 6° di porre atti di governo. § 2. Se la scomunica *ferendae sententiae* fu inflitta o quella *latae sententiae* fu dichiarata, il reo: 1° se vuole agire contro il disposto del § 1, nn. 1-4, deve essere allontanato o si deve interrompere l'azione liturgica, se non si opponga una causa grave; 2° pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del § 1, n. 6, sono illeciti; 3° incorre nella proibizione di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza; 4° non acquisisce le retribuzioni possedute a titolo puramente ecclesiastico; 5° è inabile a conseguire uffici, incarichi, ministeri, funzioni, diritti, privilegi e titoli onorifici”;
- i. can. 1336: “§ 1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito, sono quelle elencate nei §§ 2-5. § 2: Ingiunzione: 1° di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2° di pagare una ammenda o una somma di denaro per le finalità della Chiesa, secondo i regolamenti definiti dalla Conferenza Episcopale. § 3: Proibizione: 1° di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2° di esercitare, dappertutto o in un determinato luogo o territorio o al di fuori di essi, tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solo alcuni compiti inerenti agli uffici o agli incarichi; 3° di porre tutti o alcuni atti di potestà di ordine; 4° di porre tutti o alcuni atti di potestà di governo; 5° di esercitare qualche diritto o privilegio o di usare insegne o titoli; 6° di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di partecipare con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiastici; 7° di portare l'abito ecclesiastico o religioso. § 4 Privazione: 1° di tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solamente di alcuni compiti inerenti agli uffici o incarichi; 2° della facoltà di ricevere le confessioni o della facoltà di predicare; 3° della potestà delegata di governo; 4° di alcuni diritti o privilegi o insegne o titoli; 5° di tutta la

- remunerazione ecclesiastica o di parte di essa, secondo i regolamenti stabiliti dalla Conferenza Episcopale, salvo il disposto del can. 1350, § 1. § 5. La dimissione dallo stato clericale”;
- j. can. 1345: “Ogniqualevolta il delinquente o aveva l’uso di ragione in maniera soltanto imperfetta o commise il delitto per necessità o per timore grave o per impeto passionale o, salvo il disposto del can. 1326, § 1, n. 4, in stato di ubriachezza o di altra simile perturbazione della mente, il giudice può anche astenersi dall’infliggere qualunque punizione, se ritiene si possa meglio provvedere in altro modo al suo emendamento; tuttavia si deve punire il reo se non si possa altrimenti provvedere a ristabilire la giustizia e a riparare lo scandalo eventualmente procurato”;
 - k. can. 1364: “§ 1. L’apostata, l’eretico e lo scismatico incorrono nella scomunica *latae sententiae*, fermo restando il disposto del can. 194, § 1, n. 2; inoltre può essere punito con le pene di cui nel can. 1336, § 2-4. § 2. Se lo richieda la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, possono essere aggiunte altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale”;
 - l. can. 1608: “§ 1. Per pronunciare una sentenza qualsiasi si richiede nell’animo del giudice la certezza morale su quanto deve decidere con essa. § 2. Il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e da quanto è stato dimostrato. § 3. Il giudice deve poi valutare le prove secondo la sua coscienza, ferme restando le disposizioni della legge su l’efficacia di talune prove. § 4. Il giudice che non abbia potuto conseguire quella certezza, sentenzi che non consta del diritto dell’attore e prosciogla il convenuto, a meno che non si tratti di una causa che gode il favore del diritto, nel qual caso si deve pronunciare a favore della medesima”;
 - m. can. 1717 § 1: “Ogniqualevolta l’Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indagli con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull’imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua”;
 - n. can. 1720: “Se l’Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale: 1° renda note all’imputato l’accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l’imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi; 2° valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti; 3° se consta con certezza del delitto e l’azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto”.

11. Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede:

- a. art. 1: “§ 1 La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, giudica, ai sensi dell’art. 2 § 2, i delitti contro la fede, nonché i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la *Agendi ratio in doctrinarum examine*. § 2. Nei delitti di cui al § 1, previo mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico (*CIC*) e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (*CCEO*)”;
- b. art. 2: “§ 1. I delitti contro la fede, di cui all’art. 1, sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 *CIC* e dei cann. 1436 e 1437 *CCEO*. § 2. Nei casi di cui al § 1 è compito dell’Ordinario o del Gerarca, a norma del diritto, svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede. § 3. Nei casi di cui al § 1 spetta all’Ordinario o al Gerarca, a norma del diritto, rimettere in foro esterno rispettivamente la scomunica *latae sententiae* o la scomunica maggiore;
- c. art. 7: “Colui che compie i delitti di cui agli artt. 2-6, sia punito, se del caso, oltre quanto previsto per i singoli delitti nel *CIC* e nel *CCEO*, nonché nelle presenti Norme, con una giusta pena secondo la gravità del crimine; se chierico può essere punito anche con la dimissione o la deposizione dallo stato clericale”;

- d. art. 9: “§ 3. I delitti riservati a questo Supremo Tribunale vanno perseguiti in processo giudiziale o per decreto extragiudiziale. § 4. I pronunciamenti di questo Supremo Tribunale, emessi nei limiti della propria competenza, non sono soggetti all’approvazione del Sommo Pontefice”;
- e. art. 19: “§ 1. Qualora la Congregazione per la Dottrina della Fede abbia deciso doversi avviare un processo extragiudiziale, si debbono applicare i cann. 1720 *CIC* o 1486 *CCEO*. § 2. Previo mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede, possono essere irrogate pene espiatorie perpetue”;
- f. art. 20 § 1: “Il processo extragiudiziale può essere svolto dalla Congregazione per la Dottrina della Fede o dall’Ordinario o dal Gerarca o da un loro Delegato. (...) § 7. Il reo deve sempre avvalersi di un Avvocato o Procuratore che deve essere un fedele provvisto di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico, ammesso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede o dall’Ordinario o dal Gerarca o dal loro Delegato. Qualora il reo non vi provveda, l’Autorità competente ne nomini uno, che rimarrà nell’incarico finché il reo non ne avrà costituito uno proprio”;
- g. art. 24: “§ 1. Contro gli atti amministrativi singolari della Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, il Promotore di Giustizia del Dicastero e l’accusato hanno il diritto di presentare ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla medesima Congregazione, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all’art. 123 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*. § 2. L’accusato, per la presentazione del ricorso di cui al § 1 deve, a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, avvalersi sempre di un Avvocato che sia un fedele, munito di apposito mandato e provvisto di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico. § 3. Il ricorso di cui al § 1, ai fini della sua ammissibilità, deve indicare con chiarezza il *petitum* e contenere le motivazioni *in iure* e *in facto* sulle quali si basa”;
- h. art. 25: “Il decreto penale extragiudiziale diviene definitivo: 1° qualora sia trascorso inutilmente il termine previsto nel can. 1734 § 2 *CIC* o quello previsto nel can. 1737 § 2 *CIC*; 2° qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui al can. 1487 § 1 *CCEO*; 3° qualora sia trascorso inutilmente il termine di cui all’art. 24 § 1 delle presenti Norme; 4° qualora sia stato emesso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede ex art. 24 § 1 delle presenti Norme”.

IN FATTO

Accuse

- 12. Le accuse mosse nei confronti di S.E.R. Mons. Viganò riguardano il delitto di scisma: si tratta delle affermazioni pubbliche del Presule dalle quali risulta il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti.

Prove

- 13. Alcune dichiarazioni dell’accusato confermano il suo rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice e il rifiuto della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti:
 - a. “Dobbiamo confrontarci con una realtà dolorosa e terribile: Bergoglio si pone come ostile ai Cattolici fedeli al Magistero – che deride, condanna ed emargina – e complice di chi contraddice apertamente ciò che la Chiesa insegna immutabilmente da duemila anni. Non solo: egli vuole condurre i buoni Cattolici – e con essi i pochi Vescovi e sacerdoti che ancora professano la Fede nella sua integrità – a separarsi dalla setta che ha infiltrato e invaso la Chiesa, provocandoli con sfrontata arroganza perché si sentano scandalizzati ed offesi. L’inclusività a cui si ispira Bergoglio nella sua opera demolitrice è l’esatto opposto di quanto ci ha insegnato Nostro Signore” (9 novembre 2023, <https://exsurgedomine.it/231109-dichiarazione/>);

- b. “In questi dieci anni di «pontificato» abbiamo visto Bergoglio fare tutto quello che non ci si sarebbe mai aspettati da un Papa, e viceversa tutto quello che farebbe un eresiarca o un apostata. (...) Il silenzio dell’Episcopato dinanzi alle enormità bergogliane conferma che l’autoritarismo autoreferenziale del gesuita Bergoglio ha trovato servile obbedienza nella quasi totalità dei Vescovi, terrorizzati dall’idea di essere fatti oggetto delle ritorsioni del vendicativo e dispotico satrapo di Santa Marta. (...) Bergoglio è eretico e palesamente ostile alla Chiesa di Cristo. (...) Preso dunque atto che Bergoglio è eretico (...) dobbiamo chiederci se l’elezione del 2013 sia stata in qualche modo inficiata da un vizio di consenso. (...) Io credo invece che l’accettazione del Papato sia viziata perché egli considera il Papato altra cosa rispetto a ciò che è, come il coniuge che si sposa in chiesa escludendo i fini specifici del Matrimonio e rendendo quindi nulle le nozze per vizio di consenso, appunto” (1 ottobre 2023, <https://exsurgedomine.it/230930-CIC-ita/>; il video è stato pubblicato con il titolo “Resist The Bergoglian Fury” con la data del 17 novembre 2023);
- c. “Sentire oggi parlare Jorge Mario Bergoglio e confrontare le sue parole con quelle del *Pastor angelicus* ci fa comprendere l’abisso che separa un Papa dalla sua grottesca parodia, il baratro che divide il Vicario di Cristo dalla *simia Pontificis*. (...) La sua eterogeneità al Papato è ormai palese. (...) L’intenzione di nuocere alla Chiesa agendo per conto di un potere nemico non è compatibile con l’assunzione ACCEPTATION del Papato, e vi è quindi un vizio di consenso dato dalla volontà – confermato dalle parole e dai fatti di questi ultimi dieci anni – di voler agire in *fraudem legis*, aggirando la legge canonica e dissimulando le proprie intenzioni. (...) Il Signore è oltraggiato, la Chiesa è umiliata e le anime sono perdute a causa del permanere sul Soglio di un usurpatore, la cui azione di governo e di magistero può esser giudicata alla luce delle parole di Nostro Signore: *Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro son lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine, o fichi dai rovi? Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi; un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti dunque li potrete riconoscere* (Mt 7, 15-20). Avete sentito bene: *un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni*, il che significa che l’ininterrotto comportamento di Bergoglio – prima, durante e dopo la sua elezione – vale da solo come prova della sua intrinseca iniquità. Possiamo dunque essere moralmente certi che l’inquilino di Santa Marta sia un falso profeta? La mia risposta è: Sì. Siamo dunque autorizzati in coscienza a revocare la nostra obbedienza a chi, presentandosi come Papa, agisce in realtà come il biblico cinghiale nella Vigna del Signore, o come il mercenario, *qui non est pastor, cujus non sunt oves propriae* (Gv 10, 12), *et non pertinet ad eum de ovibus* (ibid., 13)? Sì.” (9 dicembre 2023, <https://exsurgedomine.it/231209-aspicite-ita/>);
- d. “La delirante Dichiarazione *Fiducia supplicans*, recentemente pubblicata dalla parodia dell’ex-Sant’Uffizio ridenominato Dicastero opposto al mandato petrino o, squarcia definitivamente la coltre di ipocrisia e di inganno della Gerarchia bergogliana, mostrando questi falsi pastori per ciò che sono: servi di Satana e suoi zelantissimi alleati, ad iniziare dall’usurpatore che siede – *abominazione della desolazione* – sul Soglio di Pietro (...). Cosa vuole ottenere Bergoglio? Nulla di buono, di vero, di santo. Egli non vuole che le anime si salvino; non proclama il Vangelo opportune, importune per richiamare le anime a Cristo; non mostra loro il Salvatore flagellato e insanguinato per spronarle a cambiar vita. No. Bergoglio vuole la loro dannazione, come tributo infernale a Satana e sfida sfrontata a Dio. (...) Il marchio della chiesa conciliare e sinodale, di questa setta di ribelli e perversi, è la falsità e l’ipocrisia. (...) Chi nella chiesa bergogliana continua a seguire la dottrina e i precetti della Chiesa Cattolica è fuori posto e prima o poi finirà per separarsene o per cedere (20 dicembre 2023, <https://exsurgedomine.it/231220-fiducia-supplicans/>);
- e. “Jorge Mario Bergoglio è stato messo sul Soglio per demolire la Chiesa di Cristo. (...) Nell’attesa che questa indegna parodia della Gerarchia cattolica sia sostituita da santi Vescovi e santi sacerdoti” (30 dicembre 2023, <https://exsurgedomine.it/231230-caldart-ita/>);

- f. [La tesi] “da me formulata sul vizio di consenso che renderebbe nulla l’assunzione del Papato da parte di Bergoglio a causa di una deliberata volontà dolosa di appropriarsene per usarlo in modo opposto ai fini che gli ha dato il divino Fondatore della Chiesa. (...) Il paradosso – e l’astuzia luciferina – di questo colpo di stato ecclesiale è consistito nel mantenere le apparenze del Papato al solo scopo di poter pretendere obbedienza da quanti ancora credono che chi siede sul Soglio di Pietro sia il Vicario di Cristo scelto dallo Spirito Santo, mentre in realtà è un mercenario che abusa della fiducia e del rispetto dei fedeli per disperderli. (...) Non ci troviamo in una Chiesa la cui Gerarchia è cattolica e si trova un Papa che professa un’eresia ma che allo stesso tempo è sinceramente intenzionato a pascere il Gregge del Signore, bensì davanti a una Chiesa eclissata da un colpo di stato, nella quale ogni Dicastero, ogni Ateneo, ogni Seminario, ogni Diocesi, ogni parrocchia, ogni convento sono diretti e gestiti dalla deep church, nell’ostracismo e nella persecuzione aperta a chiunque dissenta anche limitandosi al Magistero recente senza mettere in discussione il Concilio” (5 febbraio 2024, <https://exsurgedomine.it/240205-habemus-papam/>);
- g. “Ripudio, respingo e condanno gli scandali, gli errori e le eresie di Jorge Mario Bergoglio, che manifesta una gestione assolutamente tirannica del potere, esercitata contro lo scopo che legittima l’Autorità nella Chiesa: un’autorità che è vicaria di quella di Cristo, e che come tale a Lui solo deve obbedire. Questa separazione del Papato dal proprio principio legittimante che è Cristo Pontefice trasforma il ministerium in una tirannide autoreferenziale. Con questa “chiesa bergogliana”, nessun Cattolico degno di questo nome può essere in comunione, perché essa agisce in palese discontinuità e rottura con tutti i Papi della storia e con la Chiesa di Cristo (20 giugno 2024, <https://www.aldomariavalli.it/2024/06/20/monsignor-vigano-convocato-dal-dicastero-per-la-dottrina-della-fede-per-rispondere-del-delitto-di-scisma-la-risposta-dellarcivescovo/>);
- h. “La «chiesa» di Bergoglio non è la Chiesa Cattolica, ma quella «chiesa conciliare» nata dal Concilio Vaticano II e recentemente oggetto di rebranding col nome non meno ereticale di «chiesa sinodale». Se è da questa «chiesa» che sono dichiarato separato per scisma, me ne faccio un motivo di onore e di vanto” (21 giugno 2024, <https://www.aldomariavalli.it/2024/06/21/vigano-non-ho-alcuna-intenzione-di-recarmi-al-santuffizio-e-di-sottopormi-a-un-processo-farsa/>);
- i. “Basterebbero queste parole a far comprendere l’abisso che separa la Chiesa Cattolica da quella che le si è sostituita con il Concilio Vaticano II, quando i venti protestanti invasero finalmente il corpo cattolico. (...) Mi chiedo allora: quale continuità si può dare tra due realtà che si contrappongono e contraddicono reciprocamente? tra la *chiesa conciliare e sinodale* di Bergoglio e quella «bloccata dalla paura controriformista» dalla quale costui ostentatamente prende le distanze? E da quale «chiesa» sarei in stato di scisma, se quella che pretende di essere cattolica si distingue dalla vera Chiesa proprio nella sua predicazione di ciò che quella condannava e nella condanna di ciò che essa predicava? (...) Due chiese, certamente: ciascuna con le sue dottrine e le sue liturgie e i suoi santi; ma per il Cattolico la Chiesa è Una, Santa, Cattolica e Apostolica, per Bergoglio la chiesa è conciliare, ecumenica, sinodale, inclusiva, immigrazionista, ecosostenibile, *gay-friendly*. (...) la Gerarchia conciliare, che si proclama cattolica ma abbraccia una fede diversa da quella insegnata costantemente per duemila anni dalla Chiesa Cattolica, appartiene ad un’altra entità e per questo non rappresenta la vera Chiesa di Cristo. (...) Da cosa comprendiamo che la «chiesa sinodale» e il suo capo Bergoglio non professano la Fede Cattolica? Dall’adesione totale e incondizionata di tutti i suoi membri ad una molteplicità di errori ed eresie già condannati dal Magistero infallibile della Chiesa Cattolica e dall’ostentato rifiuto di qualsiasi dottrina, precetto morale, atto di culto e pratica religiosa che non sia sancita dal «loro» concilio. (...) Gli insegnamenti eterodossi veicolati dalla cosiddetta «chiesa conciliare» e dai “papi del Concilio” da Paolo VI in poi costituiscono un’anomalia che mette in seria discussione la legittimità della loro autorità magisteriale e di governo. (...) Ritengo che gli errori e le eresie a cui Bergoglio aderiva prima, durante e dopo la sua elezione e l’intenzione posta nella presunta accettazione del Papato rendono nulla la sua elevazione al Soglio. (...) Nel giorno in cui dovrei presentarmi a difendermi dinanzi al

Dicastero per la Dottrina della Fede, ho deciso di rendere pubblica questa mia dichiarazione, alla quale unisco una denuncia dei miei accusatori, del loro «concilio» e del loro «papa». Prego i Santi Apostoli Pietro e Paolo, che hanno consacrato la terra dell'Alma Urbe con il proprio sangue, di intercedere presso il trono della Maestà divina, affinché ottengano alla Santa Chiesa di essere finalmente liberata dall'assedio che la eclissa e dagli usurpatori che la umiliano, facendo della *Domina gentium* la serva del piano anticristico del Nuovo Ordine Mondiale. (...) per separarmi dalla comunione ecclesiale con Jorge Mario Bergoglio, dovrei essere stato prima in comunione con lui, cosa che non è possibile dal momento che lo stesso Bergoglio non può esser considerato membro della Chiesa, a causa delle sue molteplici eresie e della sua manifesta alienità ed incompatibilità con il ruolo che invalidamente ed illecitamente ricopre. (...) Dinanzi ai miei Confratelli nell'Episcopato e all'intero corpo ecclesiale, io accuso Jorge Mario Bergoglio di eresia e di scisma, e come eretico e scismatico chiedo che venga giudicato e rimosso dal Soglio che indegnamente occupa da oltre undici anni. Ciò non contraddice in alcun modo l'adagio *Prima Sedes a nemine judicatur*, perché è evidente che un eretico, in quanto impossibilitato ad assumere il Papato, non è al di sopra dei Prelati che lo giudicano" (28 giugno 2024, <https://exsurgedomine.it/240628-jaccuse-ita/>).

14. Alcune dichiarazioni dell'accusato confermano il suo rifiuto del Concilio Vaticano II e della sua autorità magisteriale:

- a. "Il Concilio è stato utilizzato per legittimare, nel silenzio dell'Autorità, le deviazioni dottrinali più aberranti, le innovazioni liturgiche più ardite e gli abusi più spregiudicati. Questo Concilio è stato talmente esaltato da essere indicato come l'unico riferimento legittimo per i Cattolici, chierici e vescovi, oscurando e connotando con un senso di spregio la dottrina che la Chiesa aveva sempre autorevolmente insegnato, e proibendo la perenne liturgia che per millenni aveva alimentato la fede di un'ininterrotta generazione di fedeli, martiri e santi. Tra l'altro, questo Concilio ha dato prova di essere l'unico che pone così tanti problemi interpretativi e così tante contraddizioni rispetto al Magistero precedente, mentre non ce n'è uno – dal Concilio di Gerusalemme al Vaticano I – che non si armonizzi perfettamente con l'intero Magistero e che necessiti di una qualche interpretazione" (9 giugno 2020, http://www.unavox.it/ArtDiversi/DIV3627_Mons-Vigano_Siamo_al_redde_rationem.html);
- b. "[T]he Innovators maliciously managed to put the label «Sacrosanct Ecumenical Council» on their *ideological manifesto*, just as, at a local level, the Jansenists who maneuvered the Synod of Pistoia had managed to cloak with authority their heretical theses, which were later condemned by Pius VI. (...) If the evidence shows that some propositions contained in the Council documents (and similarly, in the acts of Bergoglio's magisterium) are heterodox, and if doctrine teaches us that the acts of the Magisterium do not contain error, the conclusion is not that these propositions are erroneous, but that they cannot be part of the Magisterium. Period" (21 settembre 2020, <https://onepeterfive.com/archbishop-vigano-is-vatican-ii-untouchable/>);
- c. "The cancer of Vatican II confirms that it is at the origin of the Bergoglian metastasis" (26 ottobre 2020, <https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/5124-archbishop-vigano-addresses-the-catholic-identity-conference-2020-francis-the-new-world-order>);
- d. "Tutto questo nasce da un postulato che quasi tutti danno per scontato: che il Vaticano II possa rivendicare l'autorità di un Concilio Ecumenico, dinanzi alla quale il fedele dovrebbe sospendere ogni giudizio e piegare umilmente il capo alla volontà di Cristo, espressa infallibilmente dai Sacri Pastori, anche se in forma pastorale e non dogmatica. Ma così non è, perché i Sacri Pastori possono essere tratti in inganno da una colossale cospirazione che ha come scopo l'uso eversivo di un Concilio. (...) Se dunque il Vaticano II fu, com'è evidente, uno strumento di cui venne usata fraudolentemente l'autorità e l'autorevolezza per imporre dottrine eterodosse e riti protestantizzati, possiamo sperare che prima o poi il ritorno sul Soglio di un Pontefice santo e ortodosso sani questa situazione dichiarandolo illegittimo, invalido,

nullo, al pari del Conciliabolo di Pistoia” (21 gennaio 2023, <https://exsurgedomine.it/230121-filo-concilio/>);

- e. “Il Concilio rappresenta il cancro ideologico, teologico, morale e liturgico di cui la bergogliana «chiesa sinodale» è necessaria metastasi. (...) Ripudio gli errori neomodernisti insiti nel Concilio Vaticano II e nel cosiddetto «magistero postconciliare», in particolare in materia di collegialità, di ecumenismo, di libertà religiosa, di laicità dello Stato e di liturgia” (20 giugno 2024, <https://www.aldomariavalli.it/2024/06/20/monsignor-vigano-convocato-dal-dicastero-per-la-dottrina-della-fede-per-rispondere-del-delitto-di-scisma-la-risposta-dellarcivescovo/>);
- f. “Mi faccio un motivo di onore l’esser “accusato” di rifiutare gli errori e le deviazioni implicati dal cosiddetto Concilio Ecumenico Vaticano II, che considero del tutto privo di autorità magisteriale a causa della sua eterogeneità rispetto a tutti i veri Concili della Chiesa, che integralmente riconosco e accolgo, così come tutti gli atti magisteriali dei Romani Pontefici. Respingo convintamente le dottrine eterodosse contenute nei documenti del Vaticano II e che sono state condannate dai Papi sino a Pio XII, o che contraddicono in qualsivoglia modo il Magistero Cattolico” (28 giugno 2024, <https://exsurgedomine.it/240628-jaccuse-ita/>).

Difesa dell’avvocato d’ufficio

15. L’avvocato d’ufficio ha evidenziato le seguenti questioni:

- a. sebbene le prove oggettive dello scisma siano chiare, *soggettivamente* l’imputato non è imputabile del delitto riservato. Inoltre, l’imposizione di qualsiasi censura o sanzione non servirebbe agli scopi delineati dal Legislatore Supremo nelle disposizioni del *CIC*, né gioverebbe alla salvezza dell’anima dell’Arcivescovo Viganò;
- b. per diversi decenni, S.E.R. Mons. Viganò ha goduto di una consolidata reputazione per la dedizione al suo lavoro e per la sua devozione ai Successori di San Pietro. Come risultato della sua diligenza, nel 2009 l’imputato è stato nominato Segretario Generale del Governatorato della Città del Vaticano e successivamente Nunzio Apostolico negli Stati Uniti d’America;
- c. l’avvocato sostiene che l’Arcivescovo Viganò non manchi abitualmente dell’uso della ragione (la sua intelligenza non è in discussione). Tuttavia, sulla base delle dichiarazioni dell’accusato, come può il Dicastero ottenere la necessaria certezza morale che Sua Eccellenza è pienamente imputabile? Se i problemi di imputabilità potevano essere accertati nonostante il rifiuto dell’Arcivescovo Viganò di partecipare alla propria difesa, come può un processo penale canonico superarli per dichiarare una decisione di colpevolezza?;
- d. l’avvocato sottolinea anche che la censura *latae sententiae* di scomunica per il delitto riservato di scisma, se fosse dichiarata, non avrebbe alcun effetto medicinale verso la persona di Sua Eccellenza, che secondo la *mens* del Supremo Legislatore è la base di tale censura canonica. Per sua stessa natura, una censura esiste per sollecitare una persona alla riconciliazione con la Chiesa. Quando viene fatta una richiesta di remissione della censura e i requisiti sono stati soddisfatti, la Madre Chiesa la revoca in modo da effettuare la guarigione che questo provvedimento avrebbe dovuto recare. Tuttavia, l’Arcivescovo Viganò ha già dichiarato che la dichiarazione della censura della scomunica sarebbe per lui un distintivo d’onore;
- e. la realtà è che imporre una simile censura a S.E.R. Mons. Viganò sarebbe un atto infruttuoso e servirebbe solo ad infiammare un’opinione pubblica già divisa.

Valutazione delle prove e della difesa

16. Gli assessori, dopo aver esaminato tutte le prove, insieme alla difesa dell’avvocato d’ufficio, sono giunti alla conclusione che le dichiarazioni di S.E.R. Mons. Viganò sono più che sufficienti per integrare gli estremi del delitto di scisma di cui al can. 751 *CIC*. In particolare, le parole e le azioni del Presule evidenziano il suo rifiuto della sottomissione al Successore di Pietro e il suo rifiuto della comunione con i membri della Chiesa soggetti al Sommo Pontefice. Alla base

dell'insegnamento dell'imputato, gli assessori hanno raggiunto la certezza circa il rigetto della legittimità e dell'autorità magisteriale del Concilio Ecumenico Vaticano II come una prova chiara di un'indole scismatica del Prelato. Per quanto riguarda l'imputabilità, gli assessori ritengono che non si possa presumere che l'imputato sia sotto l'influenza di un fattore psicologico tale da attenuare la sua imputabilità. Dagli atti si percepisce una persona per lo più serena, razionale, libera e intenzionale nel fare le sue dichiarazioni e non si trovano indizi fondati per poterlo considerare non imputabile (cfr. can. 1321 § 4 *CIC*). Gli assessori pertanto ritengono necessario dichiarare la scomunica *latae sententiae*.

17. Conclusioni:

a. dato che:

- le prove del delitto consistono nelle affermazioni pubbliche del Presule;
- non ci sono dubbi che S.E.R. Mons. Viganò sia l'autore di queste affermazioni:
 - in merito alle dichiarazioni pubblicate per iscritto: portano il suo nome, cognome e lo stemma vescovile; sono arricchite dalle sue foto; per la maggior parte vengono pubblicate sul sito *exsurgedomine.it*, collegato con il Presule e con le sue attività; il Presule non ha mai negato di essere l'autore delle stesse;
 - ci sono registrazioni video delle sue dichiarazioni in cui si riconosce il Presule;
- il Presule:
 - presenta le sue tesi in modo costante, con uso di ragione, motivandole ampiamente (anche se nel modo errato) teologicamente e giuridicamente;
 - agisce volontariamente: non ci sono prove o indizi che potrebbero confermare che il Presule opera per violenza fisica o costretto da timore grave;
 - agisce consapevolmente: non ignora di violare la legge canonica, poiché sa di essere stato accusato del delitto di scisma;
 - risulta essere Patrono della Fondazione *Exsurge Domine* e intraprende varie attività nella società;
- il Presule respinge in modo diretto i tentativi di screditarlo in merito al suo *status* mentale, e non vi è documentazione medica che attesti una sua eventuale malattia mentale;

non appare che S.E.R. Mons. Viganò sia una persona che:

- non ha abitualmente l'uso della ragione (can. 1322 *CIC*);
- è priva dell'uso di ragione (can. 1323, n. 6 *CIC*);
- ha l'uso di ragione soltanto in maniera imperfetta (can. 1324 § 1, n. 1 *CIC*);
- agì senza piena imputabilità (can. 1324 § 1, n. 10 *CIC*);

- b. tenendo conto di quanto sopra esposto, degli argomenti presentati dagli assessori e di quanto previsto al can. 1321 § 4 *CIC*, ossia: "Posta la violazione esterna l'imputabilità si presume, salvo che non appaia altrimenti",

risulta chiaramente che nel caso in esame si sono verificate le circostanze della condotta scismatica di cui al can. 751 *CIC* (rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice e rifiuto della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti):


- il Prelato nega direttamente, esplicitamente e costantemente la legittimità di Papa Francesco, sostenendo che la sua elezione non è valida;
- egli non si ritiene in comunione con Papa Francesco e con quelli che sono in comunione con lui;
- ritiene che la Chiesa a capo della quale sta Papa Francesco non sia la Chiesa cattolica;
- rifiuta il Concilio Ecumenico Vaticano II, ritenendolo privo di autorità magisteriale;

- c. non si sono verificate le circostanze indicate nel can. 1324 § 1, nn. 1-10 *CIC* e, di conseguenza, si raggiunge la certezza morale che il reo è incorso nella pena *latae sententiae* (cfr. can. 1324 § 3 *CIC*).

DECISIONE


18. Valutate attentamente le leggi applicabili al caso in esame, tenendo conto di tutte le prove e degli argomenti del caso (can. 1720, n. 2 *CIC*) e riferendosi alle argomentazioni sopra presentate, questo Dicastero, per il bene pubblico del Popolo di Dio, dichiara che:
- a. **S.E.R. Mons. Carlo Maria Viganò è colpevole del delitto riservato di scisma;**
 - b. **il reo è incorso nella scomunica *latae sententiae* ex can. 1364 § 1 *CIC*.**
19. La rimozione della censura in questo caso è riservata alla Sede Apostolica.
20. Si avverte il reo che, a norma del can. 1364 § 2 *CIC*, se lo richiederà la prolungata contumacia o la gravità dello scandalo, potrà essere punito con altre pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale.
21. Ai sensi dell'art. 24 *SST*, il chierico potrà interporre Ricorso avverso questa decisione al Dicastero per la Dottrina della Fede nel termine perentorio di sessanta (60) giorni utili dalla notifica del presente Decreto. Il Ricorso, ai fini della sua ammissibilità, dovrà essere presentato con l'assistenza di un Patrono, munito di apposito mandato, e determinare con chiarezza il *petitum* e contenere le motivazioni *in iure* e *in facto* sulle quali si basa.

Dal Palazzo del Dicastero, 4 luglio 2024



Víctor M. Card. FERNÁNDEZ

Prefetto



Mons. John J. KENNEDY

Segretario per la Sezione Disciplinare